

ULTERIORI AZIONI DELL'ANFAA E DELL'UIPDM PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 431/1967 SULL'ADOZIONE SPECIALE E PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI TRIBUNALI E DELLE PROCURE PER I MINORENNI *

FRANCESCO SANTANERA

Poiché, come ho segnalato nel precedente articolo, era molto estesa e assai profonda la disinformazione sulle effettive esigenze dei minori da parte dei numerosi magistrati e operatori sociali (prima dell'entrata in vigore della legge 431/1967 l'intervento assistenziale di gran lunga prevalente praticato nei confronti dei fanciulli in situazione di bisogno era il ricovero in istituti a carattere di internato), l'Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) e l'Uipdm (Unione italiana per la promozione dei diritti del minore) (1) avevano assunto numerose iniziative dirette ad ottenere l'attuazione corretta e, per quanto possibile tempestiva, della nuova normativa.

Una nuova pubblicazione

Fra le molteplici azioni da avviare per promuovere la corretta e tempestiva applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale, l'Anfaa e Uipdm, pur continuando a stimolare giornali e riviste ad occuparsene, avevano ritenuto necessario disporre di una propria pubblicazione da utilizzare sia come strumento informativo per i propri associati, sia per diffondere le proprie posizioni e iniziative.

Inizialmente venne edito *Attualità e notizie dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del*

* Dodicesimo articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009; "Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante", n. 168, 2009; "Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 169, 2010; "Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 170, 2010; "Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti", n. 171, 2010; "Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante", n. 172, 2010; "Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 173, 2011.

(1) L'Uipdm ha in seguito assunto l'attuale denominazione di Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale).

minore, di cui uscirono due numeri ciclostilati (luglio-settembre e ottobre-dicembre 1967) (2).

L'anno successivo si giunse alla stampa di *Prospettive assistenziali*, quale trimestrale della stessa Unione, diretto da Emilio Germano, presidente dell'Uipdm.

Detta pubblicazione si era resa necessaria non solo per seguire passo a passo l'attuazione della legge sull'adozione speciale, ma in relazione agli altri temi affrontati dall'Anfaa e dall'Uipdm (affidamento familiare a scopo educativo, riforma dell'assistenza e superamento della miriade di enti esistenti a livello nazionale e locale, problematiche relative ai minori colpiti da grave handicap intellettuale, ecc.).

La disastrosa situazione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni

Per l'attuazione corretta e tempestiva della legge 431/1967 sull'adozione speciale era ovviamente indispensabile il regolare funzionamento dei Tribunali e delle Procure per i minorenni.

Purtroppo la situazione di detti uffici era disastrosa sotto tutti gli aspetti: rilevanti carenze numeriche dei magistrati e dell'altro personale (cancellieri, segretari, dattilogafi, ecc.), impreparazione di gran parte dei giudici in servizio (3), locali quasi sempre inadatti. Solo in alcune sedi (ad esempio Firenze, Milano, Roma e Torino vi erano magistrati a tempo pieno).

Pertanto, fin dal 1966, l'Anfaa aveva chiesto all'on. Macchiavelli la presentazione di una proposta di legge per il potenziamento dei Tribunali per i minorenni e delle relative Procure, presentazione avvenuta alla Camera dei Deputati il 12 luglio 1966 con l'assegnazione del n. 3312.

In appoggio all'iniziativa erano intervenuti anche i magistrati minorili. Infatti, in data 15 giugno 1967, subito dopo l'entrata in vigore della legge 431/1967, l'Unione italiana dei Giudici per i minori aveva approvato un ordine del giorno in cui veniva rilevata «l'importanza costituzionale, giuridica e sociale dei compiti assolutamente nuovi che sono stati affidati

(2) Nel secondo numero di *Attualità e notizie* era stato allegato il documento dell'Anfaa "Problemi derivanti dall'applicazione della legge di adozione speciale e delle modifiche dell'adozione tradizionale".

(3) Si vedano, ad esempio, le deplorevoli gravissime iniziative assunte dai Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Roma descritte nel numero 172, 2010 di *Prospettive assistenziali*.

ai Giudici tutelari, ai Tribunali e alle Procure per i minorenni». Constatato che «la gravità e la delicatezza degli adempimenti prescritti dalla legge esigono urgentemente l'impiego di mezzi di personale, dei quali i predetti uffici sono sprovvisti» veniva segnalata «l'imprescindibile necessità che vengano adottati, con estrema urgenza, gli opportuni provvedimenti legislativi e amministrativi affinché: a) siano istituiti, con le apposite tabelle degli uffici, i posti in organico per tutto il personale (magistrati, cancellieri, dattilografi, uscieri) addetti alle Procure ed ai Tribunali per i minorenni; b) tale personale, opportunamente scelto, svolga le sue funzioni esclusivamente presso gli uffici predetti e non sia distolto da altre incombenze; c) analogamente sia disposto per i Giudici tutelari, favorendone il collegamento funzionale con le Procure e i Tribunali per i minorenni».

Su richiesta dell'Anfaa e dell'Ulces il Consiglio superiore della magistratura aveva organizzato una serie di riunioni, alle quali partecipavo, sulle questioni relative all'adozione. A seguito dei lavori nella seduta del 27 febbraio 1968 la prima Commissione referente di detto Consiglio aveva approvato un importante documento (4).

Dopo aver ricordato che fin dal 1964 detto Consiglio aveva proposto al Ministro di grazia e giustizia la promozione di «un provvedimento legislativo (...) a creare piante organiche separate per gli uffici giudiziari minorili affinché i magistrati addetti a tali uffici possano dedicarsi esclusivamente», che «l'Unione italiana giudici per i minorenni, l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, alcuni Presidenti di Tribunali hanno indicato varie cause di disfunzione prospettando rimedi e invocando riforme da adattarsi sul piano legislativo» e che «il Procuratore generale della Cassazione nella sua relazione del 9 gennaio scorso ha ribadito la necessità di provvedimenti urgenti» aveva sollecitato l'approvazione della già citata proposta di legge n. 3312 presentata dall'On. Macchiavelli.

Finalmente, dopo continue pressioni sul Ministro di grazia e giustizia e sui Parlamentari, in particolare i Presidenti delle Commissioni giustizia della Camera dei Deputati e del Senato, l'iniziativa dell'On. Macchiavelli veniva approvata con la legge 12 marzo 1968 n. 132.

Nonostante il rafforzamento dei Tribunali e delle Procure per i minorenni fosse stato chiesto per l'intero territorio del nostro Paese, la legge 132/1968 aveva stabilito che, solamente per le sedi di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino i magistrati non potevano più essere assegnati ad altri uffici (5).

(4) Il testo integrale è stato pubblicato su n. 2, 1968 di *Prospettive assistenziali*.

(5) Ricordo che l'articolo 1 del regio decreto 29 settembre 1934

Invece, per le strutture di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce e Venezia la nuova legge stabiliva che detta disposizione era applicabile solamente ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai relativi Procuratori della Repubblica e non agli altri magistrati.

Da notare che, in concomitanza con l'approvazione della proposta di legge n. 3312, considerata l'inadeguatezza delle norme in esame, la Commissione giustizia del Senato in data 21 febbraio 1968 aveva votato all'unanimità un ordine del giorno in cui veniva richiesto al Governo di «riorganizzare e ampliare i servizi giudiziari dei Tribunali e delle Procure per i minorenni in relazione ai vasti compiti ad essi demandati e alle esigenze della società (...) attuando l'autonomia organica di tali uffici giudiziari mediante l'approvazione con atto amministrativo delle tabelle organiche del personale delle varie categorie ad essi destinato».

Dunque il Ministro di grazia e giustizia poteva, mediante un semplice atto amministrativo, risolvere le questioni relative al numero dei magistrati e dell'altro personale addetto ai Tribunali e alle Procure per i minorenni, nonché al divieto dell'attribuzione di compiti presso altri uffici giudiziari.

Il Guardasigilli che – lo ricordo nuovamente – aveva imposto la conservazione nel nostro ordinamento dell'adozione tradizionale con alcune marginali modifiche (6), invece di favorire la sollecita adozione dei bambini senza famiglia, non solo non aveva assunto alcun provvedimento riguardante le piante organiche dei Tribunali e delle Procure per i minorenni, ma aveva frapposto ostacoli pretestuosi con la circolare, emessa in data 11 settembre 1967 dall'Ufficio IV del Ministero di grazia e giustizia, con la quale «in merito ai problemi tecnici e organizzativi posti dall'applicazione della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale» aveva segnalato l'opportunità che «si soprasseda dal prefissare meccanismi di applicazione particolare» fino a quando non verrà conosciuto l'esito delle iniziative in corso riguardanti «studi e incontri, anche di carattere interdisciplinare o fra enti diversi, ugualmente interessa-

n. 1579 stabiliva quanto segue: «I magistrati che compongono i Tribunali per i minorenni e le Sezioni di Corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra Sezione civile o penale del Tribunale o della Corte d'appello per esercitare le funzioni del proprio grado.

«I magistrati destinati a capo degli uffici del Pubblico ministero presso i Tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la Procura generale o presso la Procura della Repubblica della stessa sede».

(6) La presenza dell'adozione tradizionale era stata utilizzata, fino all'abrogazione disposta dal Parlamento con la legge 184/1983, soprattutto per l'adozione di minori da parte di persone singole e di coniugi non aventi i requisiti previsti per l'adozione speciale, negando quindi che l'interesse prevalente da tutelare era quello dei bambini privi di famiglia.

ti al problema per esaminare le rispettive competenze nell'espletamento delle attività ausiliarie degli interventi giudiziari».

Dunque, secondo il Ministro di grazia e giustizia, dovevano essere sospese tutte le iniziative dei servizi sociali concernenti la valutazione dei minori finalizzate all'accertamento della loro eventuale adottabilità, la selezione/preparazione dei coniugi aspiranti adottanti, l'accompagnamento degli affidamenti preadottivi e le altre incombenze.

Secondo l'Anfaa e l'Uipdm era, invece, necessario che venisse sperimentata la collaborazione fra i servizi degli enti, questione assai complessa per il fatto che, come ho segnalato nel primo articolo, in Italia vi erano allora 50mila organi e uffici di assistenza.

Allo scopo di evitare deleteri ritardi nell'applicazione della legge 431/1967 e avviare una concreta e positiva collaborazione fra gli enti di assistenza, con lettera del 5 ottobre 1967, l'Anfaa aveva segnalato al Ministro di grazia e giustizia, On. Oronzo Reale, che non era accettabile «*ritardare l'applicazione della legge a causa della carenza del personale degli Uffici di servizio sociale e a causa della mancanza di linee operative di codesto Ministero*».

L'Anfaa dopo avere precisato che «*una collaborazione da parte degli Uffici distrettuali di servizio sociale dei Tribunali per i minorenni [uffici facenti parte delle strutture del Ministero di grazia e giustizia, n.d.r.] è ritenuta indispensabile per svolgere un'azione di collegamento fra Tribunali per i minorenni, Giudici tutelari ed enti assistenziali*», aveva proposto: «*Un assistente sociale di ogni Ufficio distrettuale venga assegnato a questo compito e che alcuni funzionari dell'Ufficio IV di codesto Ministero dedichino la loro attività esclusivamente al settore dell'adozione*».

L'Anfaa segnalava altresì che «*un corso di preparazione di questo personale è ritenuto indispensabile e urgente*» (7).

L'iniziativa dell'Anfaa per la definizione di piante organiche dei Tribunali e delle Procure

Preso atto delle perduranti e notevoli carenze degli organici dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e dell'assenza di iniziative risolutive da parte del Governo e del Parlamento, l'Anfaa aveva ritenuto necessario svolgere nel 1968 una approfondita

(7) Fra le altre sollecitazioni, ricordo la lettera inviata il 20 dicembre 1967 dall'Anfaa al Ministro di grazia e giustizia, al Sottosegretario di detto dicastero, al Presidente e ai Componenti della Commissione giustizia della Camera dei Deputati in cui veniva puntualizzato che «*a quasi sei mesi dall'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale, la maggior parte dei Tribunali per i minorenni non hanno ancora dichiarato uno stato di adottabilità, nonostante che i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti siano decine di migliaia*».

indagine conoscitiva sugli uffici giudiziari minorili.

Presi gli opportuni accordi con l'Unione italiana giudici per i minori, un'assistente sociale dell'Anfaa si era recata personalmente presso i Tribunali per i minorenni di Cagliari, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, Catanzaro e Reggio Calabria per una adeguata conoscenza della situazione (8).

Dalle interviste effettuate e dai dati raccolti era risultato che (9):

1) nessun Tribunale e nessuna Procura per i minorenni aveva personale o locali o mezzi materiali adeguati alla necessità. La maggior parte di detti uffici segnalava tutte e tre le carenze (10). Mancavano addirittura sedie, scrivanie, scaffali, macchine da scrivere, ecc. Per quanto concerne i locali, era stato rilevato che spesso non era rispettato il regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404 il quale prevedeva che i Tribunali e le Procure per i minorenni e le Sezioni di Corte di appello per i minorenni dovevano aver sede negli edifici destinati a centri di osservazione o in locali appositi, e non nei locali delle Preture, dei Tribunali ordinari o delle Corti di appello;

2) le attività dei Tribunali e delle Procure per i minorenni erano praticamente paralizzate nel periodo feriale e cioè per circa tre mesi; in molti casi anzi la ripresa autunnale del lavoro era ostacolata dalla confusione creata dalle saltuarie presenze di magistrati addetti ad altri uffici giudiziari e dai non idonei provvedimenti emessi da detti magistrati. Essi infatti spesso non conoscevano i problemi e le necessità dei minori istituzionalizzati e la loro *forma mentis* era soprattutto orientata alle questioni penali;

3) esisteva da parte dei magistrati, cancellieri e segretari molta sfiducia nella comprensione delle necessità dei loro uffici da parte delle Autorità preposte. Quasi tutti, infatti, avevano più volte e da anni segnalato agli organi competenti le carenze esistenti senza ottenere quanto richiesto. Questa sfiducia poteva aver influito sui dati raccolti con richieste di personale e mezzi materiali inferiori alle effettive necessità;

4) tutti gli intervistati (magistrati, cancellieri e segretari) richiedevano l'autonomia funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni;

(8) Presso quasi tutti i Tribunali per i minorenni i dati erano stati raccolti o dall'assistente sociale dell'Anfaa, Renata Pettigiani, dallo scrivente o da soci della stessa Anfaa.

(9) Cfr. Francesco Santanera, "Funzionalità degli Uffici giudiziari minorili in relazione all'applicazione della legge sull'adozione speciale", *Maternità e infanzia*, n. 5 maggio 1969.

(10) A conferma della situazione di quasi totale abbandono in cui si trovava nel 1968 la giustizia minorile in Italia, è sufficiente il seguente dato: su 6.800 giudici che componevano l'organico della magistratura in Italia, lavoravano a tempo pieno nei 24 Tribunali e nelle relative Procure per i minorenni e nei 900 Uffici dei Giudici tutelari solo 65 magistrati.

5) era diffusa opinione che l'importanza delle funzioni del magistrato minorile non fosse adeguatamente compresa dai superiori che avevano sovente dimostrato di tenere in scarsa considerazione il settore della giustizia minorile;

6) le maggiori carenze erano state riscontrate nei Tribunali e nelle Procure per i minorenni con personale (magistrati o segretari o cancellieri) a tempo parziale;

7) alcuni tra i magistrati avevano tenuto conto nell'indicare le necessità esistenti anche dell'opportunità di un buon funzionamento nel periodo feriale, mentre altri non avevano considerato questo aspetto forse perché ormai abituati a svolgere solo il lavoro che risultava improrogabile e spesso anche in modo superficiale;

8) la legge 12 marzo 1968 n. 132 non era ancora stata completamente applicata, per cui vi erano Tribunali e Procure dove i magistrati lavoravano di fatto a tempo parziale mentre dovevano essere a tempo pieno (ad esempio: Procure di Firenze, Venezia e Torino);

9) da molti era ritenuto opportuno organizzare convegni per scambi di esperienze non limitandoli però ai magistrati ma estendendoli ai cancellieri, ai segretari ed agli operatori sociali degli enti che assistevano i minori;

10) era evidenziata anche la necessità della specializzazione del giudice minorile in modo che non fosse in grado di conoscere gli aspetti psicologici e sociali riguardanti i minori;

11) era ritenuta indispensabile la collaborazione stabile di specialisti (assistenti sociali, psicologi e pedagogisti), poiché l'apporto dei giudici onorari, pur essendo molto utile, non era sufficiente in quanto si limitava alla fase decisionale e non si estendeva alla delicata fase degli accertamenti;

12) veniva rilevata ovunque la necessità sia del potenziamento dei servizi sociali del Ministero di grazia e giustizia, sia dell'adeguamento alle necessità degli stessi servizi sociali delle istituzioni preposte alla protezione e assistenza all'infanzia;

13) veniva segnalato che in materia penale sui 13.095 procedimenti definiti nel 1° semestre 1968: a) 3.239 riguardavano fatti avvenuti nel 1968; b) 5.373 situazioni del 1967; c) 2.619 del 1966; c) 1.864 fatti avvenuti antecedentemente al 1966.

Occorre altresì tener conto che molti erano i procedimenti penali pendenti (il Tribunale per i minorenni di Milano ne segnalava 8.810 con riferimento al 1° luglio 1968) e che gran parte dei procedimenti anteriori al 1966 erano stati, nel corso 1967, definiti con l'applicazione dell'amnistia;

14) la legge relativa all'adozione speciale, attribuendo nuove incombenze ai Tribunali e alle Procure per i minorenni, aveva evidenziato le caren-

ze già esistenti e specialmente lo scarso coordinamento, fra dette strutture, per cui le prassi relative alla sua applicazione differivano in modo notevole da un tribunale all'altro;

15) l'alto numero di adozioni tradizionali a Napoli e a Lecce era dovuto alla ritenuta ammissibilità dell'adozione tradizionale per i minori degli anni 8 privi di assistenza materiale e morale, compresi quelli non riconosciuti. Questa interpretazione della legge non era condivisa da altri Tribunali per i minorenni;

16) aveva pure messo in evidenza le carenze e l'inerzia degli Uffici preposti alle tutele nello svolgimento delle loro funzioni. Alcuni magistrati auspicavano l'eliminazione di detti Uffici, specie per quanto concerne l'adozione speciale: altri ne desideravano il potenziamento per assicurarne l'efficienza;

17) era stata riscontrata situazioni di carenza non presenti in alcun altro settore della giustizia degli adulti. Ad esempio il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva ricevuto 1.271 segnalazioni di minori. In sei mesi era stato definito un solo provvedimento, per cui, se la situazione non veniva modificata, sarebbero occorsi 635 anni per smaltire i procedimenti di adottabilità pendenti al 1° luglio 1968;

18) notevole era l'irregolare distribuzione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni: si passava dalla competenza su 5.718.925 abitanti del Tribunale per i minorenni di Milano a 518.788 (Caltanissetta) con una sproporzione di 10 a 1.

L'indagine dell'Anfaa sugli Uffici dei Giudici tutelari

Un'altra indagine conoscitiva, condotta con il metodo del questionario, era stata effettuata nello stesso 1968 dall'Anfaa in merito al funzionamento degli Uffici dei Giudici tutelari aventi sede nelle città capoluogo di provincia. Avevano restituito il questionario compilato 22 Uffici su 92 e cioè il 22%.

Dai dati raccolti era emerso quanto segue:

a) notevole era la differenza fra il numero delle tutele di minori pendenti alla data del 1° luglio 1968 e quello dei minori figli di ignoti assistiti dai brefotrofi e dei minori ricoverati sia in orfanotrofi che in istituti per minori poveri e abbandonati;

b) molto scarse erano le visite effettuate dai Giudici tutelari agli istituti di assistenza all'infanzia. Dette carenze non erano compensate dagli interventi che, ai sensi dell'articolo 344 del Codice civile, essi potevano (e possono) chiedere agli enti di protezione dei minori. Questa situazione confermava i motivi per cui il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, aveva inviato in data 28 dicembre 1966 ai primi Presidenti delle Corti di appello e, per conoscenza, ai Procuratori generali della Repubblica la seguente circolare (quasi ovunque disapplicata):

«Com'è noto alle SS.LL., in questi ultimi tempi, con preoccupante frequenza, la stampa ha dato notizia di gravi episodi di maltrattamenti inflitti ai giovani ospitati presso istituti assistenziali. A prescindere dai provvedimenti di carattere penale che la competente Autorità giudiziaria promuove a seguito di ciò, questo Ministero richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché i Giudici tutelari esplichino opportuni interventi di controllo e di protezione a favore dei minori accolti presso detti istituti e che siano affidati, ai sensi degli articoli 354 e 402 Codice civile, ai poteri tutelari dell'ente ospitante»;

c) inspiegabili erano apparse le differenze da un Ufficio tutelare all'altro relativamente ai provvedimenti urgenti in materia di patria potestà;

d) le carenze degli Uffici tutelari erano altresì evidenziate dal bassissimo numero delle segnalazioni dei minori ricoverati negli istituti, segnalazioni che i Giudici tutelari dovevano trasmettere ai Tribunali per i minorenni «assunte le necessarie informazioni (...) sulle condizioni di quelli fra i ricoverati e gli assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi» com'era previsto dall'articolo 314/5, 3° comma del Codice civile;

e) le carenze riguardavano anche aspetti organizzativi. Al riguardo un Giudice tutelare aveva segnalato che «dovrebbe essere estesa la franchigia postale alla corrispondenza dell'Ufficio del Giudice tutelare con gli istituti privati di assistenza e in genere con i privati. Per inviare lettere di ammonimento e di sollecito agli innumerevoli istituti di assistenza all'infanzia che non avevano ancora inviato gli elenchi trimestrali, si è dovuto ricorrere al sistema di convocare i dirigenti degli istituti stessi per mezzo degli ufficiali giudiziari per poter consegnare loro a mano la lettera»;

f) numerosi Giudici tutelari richiedevano schedari non solo per l'applicazione della legge sull'adozione speciale, ma anche per le tutele, le curatele, i ricorsi di patria potestà, proponendo che detti schedari potessero essere autorizzati in sostituzione delle attuali rubriche assolutamente inadeguate che obbligavano i cancellieri ad un lungo lavoro (impossibile nelle Preture importanti) di ricerca dei fascicoli per accertare i precedenti procedimenti compiuti per quel minore;

g) insufficiente era la dotazione di cancelleria, fatto che provocava scarso rendimento lavorativo;

h) nel periodo feriale l'attività degli uffici tutele era praticamente paralizzata.

Mentre le risultanze dell'indagine sugli Uffici delle tutele non avevano portato a nessun risultato concreto (11), positiva era stata la presentazione avve-

(11) Purtroppo il Parlamento non aveva preso in esame il testo, predisposto dall'Anfaa, della proposta di legge n. 211 "Integrazione dell'articolo 344 del Codice civile concernente il giu-

nuta il 18 luglio 1968 alla Camera dei Deputati da parte dei Deputati Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli della proposta di legge n. 210 "Modifiche alla legge istitutiva del Tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione (12).

Dopo lunghe e ripetute sollecitazioni, articoli sui giornali, interrogazioni, contatti con Deputati e Senatori e grazie anche al sostegno dei Presidenti delle Commissioni giustizia del Parlamento, finalmente, sulla base di un disegno di legge del Governo, veniva approvata la legge 9 marzo 1971 n. 35 "Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni e alle Procure della Repubblica presso gli stessi Tribunali", ottenendo la destinazione a tempo pieno di tutti i magistrati assegnati ai succitati uffici e il loro aumento dai 62 (quanti erano prima dell'entrata in vigore della legge 431/1967) a 126 (13).

In secondo luogo l'azione più urgente e proficua era stata ritenuta dall'Anfaa e dall'Ulces la promozione di seminari di studi rivolti soprattutto ai magistrati e agli operatori socio-sanitari, di cui nell'allegato 1 dello scorso numero sono elencate le più importanti iniziative formative e informative (cfr. l'allegato 1) (14).

dice tutelare", presentata alla Camera dei Deputati il 18 luglio 1968 dai Deputati Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli, così redatta: «I magistrati che esercitano le funzioni di giudici tutelari presso le Preture aventi sede nelle città capoluogo di provincia non possono svolgere incarichi presso altri uffici giudiziari».

(12) La relazione e il testo erano stati predisposti dall'Anfaa.

(13) Da notare che nel 1971 i magistrati in servizio erano 6.882. L'aumento dei magistrati poteva quindi essere più consistente.

(14) È significativa la connotazione didattica del seminario di studio "Problemi tecnici dell'adozione speciale" svoltosi a Grottaferrata (Roma) dal 15 al 20 gennaio 1968, promosso dall'Anfaa, organizzato dalla sede nazionale dell'Onmi (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) e dal Ministero di grazia e giustizia, con l'assegnazione a Michel Soulé, esperto del Centro internazionale per l'infanzia di Parigi, di ben quattro relazioni ("L'abbandono come è vissuto dal bambino e come è vissuto dagli adulti", "L'abbandono: problemi psico-sociali", "L'adozione tra le soluzioni dei problemi dei minori senza famiglia", "L'adozione dei fanciulli grandicelli o handicappati"), dei temi assegnati a Janine Noël "Selezione e preparazione dei genitori adottivi: problemi medici, psicologici e pedagogici" e a Simone Veil "Evoluzione della legge e della giurisprudenza francese in materia di abbandono e di adozione", anch'esse attive collaboratrici del succitato Centro. Dopo gli interventi introduttivi dell'On. Angela Gotelli, Presidente nazionale dell'Onmi e dal Ministro di grazia e giustizia, Oronzo Reale, le altre relazioni sono state tenute da Nicola Falcitelli, "Assistenza ai minori in internato dopo la legge sull'adozione speciale"; Ernesto Tauber, "Studio dei bambini da affidare"; Maria Attisani, "Selezione e preparazione dei genitori adottivi; compiti dell'assistente sociale"; Vincenzo Menichella, "La presa di contatto del bambino con i genitori adottivi: il periodo di affidamento preadottivo"; Giuseppe Santarsiero, "La legge 5 giugno 1967 sull'adozione speciale"; Francesco Santanera, "Alcuni aspetti pratici connessi all'applicazione della legge sull'adozione speciale"; Emilio Germano, "Le prospettive aperte dall'adozione speciale"; Uberto Radaelli, "Organizzazione

L'importante sostegno di alcuni mezzi di informazione

Per la promozione corretta e tempestiva della legge 431/1967 sull'adozione speciale erano stati di rilevante importanza, fra gli altri, gli articoli pubblicati su *La Stampa* da Emilio Germano, Consigliere di Cassazione e Presidente dell'Uipdm:

- "Le nuove norme sull'adozione. Una legge mediocre da attuare con buon senso", 9 luglio 1967;
- "Inserire il figlio adottivo in un nuovo cerchio di affetti", 24 settembre 1967;
- "A sei mesi dalla nuova legge. Ancora difficile adottare bimbi", 17 dicembre 1967;
- "Le ragazze madri al centro del problema. I bambini abbandonati", 11 marzo 1968;
- "Le speranze deluse di una giusta riforma. Per la legge sulle adozioni magro bilancio dopo un anno", 2 luglio 1968;
- "Hanno compiti enormi con personale scarso. Ai Tribunali per i minorenni si chiede molto e si dà poco", 2 ottobre 1968;
- "I giusti principi della Convenzione europea. Per migliorare l'adozione", 3 dicembre 1968;
- "Dov'è lo spirito di solidarietà umana? Lo Stato non favorisce chi adotta un bambino", 8 febbraio 1969;
- "I risultati negativi di una inchiesta in Italia. Troppo pochi i Giudici per i bimbi abbandonati", 15 marzo 1969 (15).

Un lungo e documentato articolo "Gesù bambino, portami una mamma!" era stato pubblicato da Fra Nazareno Fabretti su *Domenica del Corriere* del 31 dicembre 1968 il cui sottotitolo era il seguente «*La nuova legge ha aperto strade per l'adozione. Ma migliaia e migliaia di bambini attendono ancora una famiglia e migliaia e migliaia di genitori attendono ancora un figlio. Perché?*».

Anche Neera Fallaci su *Oggi* aveva continuato ad

e funzionamento dei servizi di adozione". Gli atti erano stati pubblicati sul n. 3, 1968 di *Maternità e infanzia*. Caratteristiche nettamente didattiche avevano altresì, ad esempio, il seminario di studi su "Interpretazione ed applicazione della legge sull'adozione speciale", svoltosi a Ivrea (Torino) il 22 e 23 settembre 1967 e le numerose conferenze tenute in varie città dal prof. Michel Soulé.

(15) Segnalo altresì i seguenti articoli di Emilio Germano pubblicati su *La Stampa*: "Mettere un po' d'ordine nell'assistenza sociale", 3 gennaio 1968; "Pochi si preoccupano dei bimbi maltrattati", 18 gennaio 1968; "La tutela dell'infanzia è un dovere della società", 18 febbraio 1968; "L'incredibile vicenda dei Celestini di Prato. Tanti ispettori, ma nessuno ha visto i bambini torturati", 16 novembre 1968; "Come dare ordine ed efficacia al grande caos dell'assistenza", 28 dicembre 1968. Su *La Stampa* erano stati pubblicati anche i seguenti articoli di Luciano Curino: "Come nascono perfette famiglie tra genitori e bambini adottati", 30 luglio 1968; "Per adottare un bimbo non è come al mercato...", 1° agosto 1968; "Crescerà il figlio adottato in un brefotrofo", 11 agosto 1968; "Possibile che non si trovi una mamma anche per me?", 1° dicembre 1968.

interessarsi attivamente della situazione dei bambini ricoverati in istituto. Ancora prima della pubblicazione della legge 431/1967 sulla *Gazzetta ufficiale* mi aveva intervistato allo scopo di informare i lettori circa le caratteristiche salienti della nuova normativa e per sollecitare la presentazione di istanze adottive. Nell'articolo "Non è vero che ora l'adozione sarà più facile", 8 giugno 1967, dopo aver precisato che il testo originario presentato dall'On. Dal Canton «*ha subito una quantità di compromessi perché ha dovuto lottare con abili oppositori, dichiarati ed occulti, nei quali era viva la preoccupazione di difendere a spada tratta "i diritti di sangue"*» avevo illustrato la legge nei suoi aspetti più importanti.

Avevo inoltre segnalato che notevoli sarebbero state le difficoltà per l'attuazione della legge 431/1967 a causa degli organici assolutamente insufficienti dei Tribunali per i minorenni.

Inoltre avevo precisato che la succitata legge non affrontava il problema drammatico dei bambini senza famiglia di età superiore agli otto anni e quindi esclusi dall'adozione speciale.

Un altro sostegno importante era stato fornito da Neera Fallaci con l'articolo "Ha adottato una bimba focomelica", 6 marzo 1968 in cui veniva descritta la vicenda dell'adozione di P. di quattro anni e mezzo, nata senza braccia e fin dalla nascita ricoverata in un brefotrofo.

Nell'articolo "Ho adottato un bambino", del 3 ottobre 1968, Neera Fallaci aveva intervistato Bianca Guidetti Serra, vice Presidente dell'Anfaa e autrice del volume *Felicità nell'adozione*, Ferro Editore, nel quale riportava storie e testimonianze di genitori adottivi.

Una ampia e documentata analisi dei gravissimi ritardi riguardanti l'applicazione della legge 431/1967 era stata compiuta da Neera Fallaci nell'articolo "L'adozione va a passo di lumaca", del 10 ottobre 1968.

In questo stesso articolo segnalava alcune situazioni di nuclei composti da 5, 4 e 2 fratelli e sorelle per i quali era urgente una definitiva sistemazione familiare. L'articolo terminava con la segnalazione del libro di Giacomo Perico e Francesco Santanera *Adozione e prassi adozionale*, edito dal Centro studi sociali di Milano.

Allo scopo di fornire utili indicazioni per un valido inserimento adottivo, Neera Fallaci, nell'articolo "Il trapianto va fatto bene", del 22 ottobre 1969, aveva riferito in merito ad un convegno organizzato a Pisa dal Centro studi Sangemini. Il pediatra Ernesto Tauber aveva insistito sulla necessità di una corretta e tempestiva informazione al bambino della sua situazione di figlio adottivo; il neuropsichiatra infantile Michel Soulé aveva motivato le ragioni della selezione/preparazione degli aspiranti adottanti;

Giuseppe Cicorella, presidente della sezione lombarda dell'Anfaa, aveva incentrato il suo intervento sull'adozione dei bambini grandicelli e di quelli con handicap, mentre il gesuita Giacomo Perico aveva insistito sul diritto del bambino alla famiglia e sul ruolo di doloroso ripiego degli istituti, mentre Gian Paolo Meucci, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, aveva fra l'altro dichiarato che «con un po' di buona volontà, si potrebbero assegnare altri magistrati a compiti minorili» (16). Fra i numerosi articoli di denuncia della scarsissima applicazione della legge 431/1967, segnalo altresì i seguenti:

- 10 gennaio 1968, *Corriere della Sera*, "Le adozioni bloccate dalla burocrazia giudiziaria". «Nessun affidamento preadottivo è stato pronunciato a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme. In difficoltà il Tribunale per i minorenni per la mancanza di personale, mentre il brefotrofo registra un preoccupante calo nel numero degli affidamenti» (17);

- 23 gennaio 1968, *Tempo*, "Appena vedono un uomo lo chiamano papà", Paola Fallaci riferisce che «sei mesi fa la legge Dal Canton prometteva a migliaia di bambini abbandonati un focolare e veri genitori. Ma la legge purtroppo non viene applicata. Abbiamo voluto per primi raccogliere i dati sconsolanti di ciò che non è stato fatto. Eccone una breve sintesi: solo Milano, Torino, Bologna hanno dichiarato "adottabili" solo poche decine di bambini. Roma, Genova, Napoli, Venezia, Firenze nessuno. Intanto nei brefotrofi i bambini abbandonati si aggrappano a qualsiasi visitatore sperando che proprio lui voglia essere il mio papà». Nell'articolo era inserita una intervista in cui, fra l'altro, segnalavo la scandalosa situazione di Genova. Infatti da una inchiesta svolta dall'Anfaa risultava che negli anni 1965, 1966 e 1967 erano «nati a Genova ben 105 figli di ignoti» e che «a sei mesi dall'entrata in vigore della legge 431/1967 nessun istituto genovese ha adempiuto agli obblighi di legge di segnalare al Tribunale per i minorenni i bambini in stato di abbandono. Neanche il brefotrofo» (18);

(16) Ricordo che su *Oggi* sono apparsi anche i seguenti articoli di Neera Fallaci, "Sono nata sola e morirò sola", 22 agosto 1968; "La legge non deve dividerci", 10 dicembre 1969; "Sono le famiglie con figli quelle che adottano di più", 25 giugno 1977; "Precedenza alla famiglia", 11 marzo 1978, nonché il suo ancora oggi validissimo libro *Di mamma non ce n'è una sola*, pubblicato da Rizzoli.

(17) L'aumento dei bambini ricoverati nei brefotrofi era causato sia dalla non applicazione della legge 431/1967, sia dal giusto divieto imposto alle strutture socio-assistenziali di affidare minori a scopo educativo senza la preventiva dichiarazione di adottabilità.

(18) Ricordo nuovamente questa tristissima vicenda, già evocata anche nel numero 172/2010 di *Prospettive assistenziali*, per riferire che in data 7 ottobre 1970 l'avvocato Rosamaria Pertusio,

- 24 gennaio 1968, *L'Unità*, "Trenta domande di adozione per ogni bambino abbandonato". Veniva segnalato che «quando, nel giugno scorso, entrò in vigore, finalmente, una legge che adeguava, sia pur solo parzialmente, la nostra legislazione in materia di adozione a livelli più civili e moderni, furono in molti nella nostra città [Genova n.d.r.] a presentare domanda per dare una casa ed una famiglia ai bimbi custoditi presso l'Istituto per l'infanzia abbandonata. Circa trenta domande per ogni bimbo è stata la media: a tutt'oggi però non risulta che una sola domanda di adozione sia stata accolta»;

- 24 febbraio 1968, *Noi Donne*, "Impossibile adottare un bambino". Giulietta Ascoli denunciava che «la nuova legge sull'adozione, approvata dal Parlamento il 5 giugno scorso, è scandalosamente evasa. In sette mesi nessun bimbo è uscito dai brefotrofi o dagli istituti per l'infanzia abbandonata»;

- 14 maggio 1968, *Amica*, "L'infanzia abbandonata: uno scandalo!". Leonardo Valente rendeva noto che «sebbene gli ospiti dei brefotrofi siano 300mila, in dodici mesi sono state accolte solo duecento richieste di adozione. Una disumana situazione determinata dall'inadeguato funzionamento dei Tribunali per i minorenni, ma anche dall'ignoranza e dalla speculazione dei responsabili di molti istituti»;

- maggio 1968, *Arianna*, "Perché in Italia 30.000 bambini sono senza mamma". Enrica Cantam dopo aver ricordato le dichiarazioni del Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Luigi d'Orsi, secondo cui «è facile prevedere la prossima paralisi di tutto l'apparato e il fallimento degli scopi perseguiti dalla legge [sull'adozione speciale, n.d.r.] se i Tribunali per i minorenni e gli Uffici dei giudici tutelari non saranno adeguatamente e sollecitamente potenziati» aveva precisato che «gli istituti di assistenza in Italia sono più di millecinquecento e ospitano almeno 30mila bambini che, con la nuova legge, potrebbero essere adottati subito» ma che «nel 1967 nemmeno l'uno per cento ha trovato una famiglia».

alla quale avevo chiesto di verificare quali iniziative aveva assunto la magistratura in merito all'esposto che avevo presentato insieme a Emilio Germano sull'omessa segnalazione prevista dalla legge per la pronuncia della loro adottabilità di ben 105 minori non riconosciuti, mi aveva scritto quanto segue: «Ho effettuato le indagini richieste: a) alla Procura generale presso la Corte d'appello: non risulta rubricata la Vostra lettera 12/1/68. Pare però che vi sia un registro segreto dove vengono rubricate le pratiche che riguardano le persone importanti o i parenti delle persone importanti; b) al Tribunale per i minorenni: la lettera-denuncia non risulta rubricata. Il Presidente Pratis, ora morto, avrebbe però iniziato "il discorso" con la Prof. Bori nel periodo successivo al ricevimento di detta lettera; c) alla Procura della Repubblica per i minori: la lettera-denuncia non risulta rubricata; d) dal giudice tutelare neppure».

Allegato 1

PRINCIPALI ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE SPECIALIZZATE IN MERITO ALLA LEGGE 431/1967 SULL'ADOZIONE SPECIALE (**)

- Anfaa, "Proposte pratiche per l'applicazione della legge sull'adozione speciale", *La Rivista di servizio sociale*, giugno 1968;
- Anfaa, "L'applicazione della legge sull'adozione speciale", *La Casa*, novembre 1968;
- Anfaa, "L'adozione speciale. Relazione sull'applicazione della legge", *La Magistratura*, dicembre 1968;
- Franco Aricca, "Il figlio adottivo è un figlio vero", *Il Giornale dei genitori*, ottobre 1968;
- Ignazio Baviera, "Collaborazione dei dirigenti e degli educatori degli istituti di assistenza all'infanzia con i Tribunali per i minorenni nell'applicazione dell'adozione speciale", *Scuola tipografica "Boccone del povero"*, 1970;
- Alberto Capobianco, "In margine ad un convegno sull'adozione speciale", *Esperienze di rieducazione*, dicembre 1967;
- Giovanni Cattai De Menasce, "Le ragioni per una revisione", *Realtà educativa*, marzo 1968;
- Giovanni Cattai De Menasce, "Problemi di assistenza familiare", *La Famiglia*, n. 15 e 16, 1969;
- Adriano Ciccolini, "Scopi e caratteristiche dell'adozione speciale", *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 16 aprile 1968;
- Italo Cividali, "L'adozione speciale", *Medicina e società*, n. 8, 1968;
- Italo Cividali, "Il giudice nell'adozione speciale", *Esperienze di rieducazione*, luglio 1968;
- Ida Colombo, "Un figlio a Natale", *Noi genitori*, dicembre 1968;
- Celso Coppola, "Significato della legge sull'adozione speciale e problemi aperti", *Realtà educativa*, marzo 1968;
- Biagio D'Alba, "Problemi risolti e questioni aperte dalla legge sull'adozione speciale", *Maternità e infanzia*, n. 4, 1968;
- Fernando Della Rocca, "Prospettive di riforma per l'affiliazione", *Redenzione umana*, gennaio 1969;
- Ernesto Eula, "La riforma del diritto di famiglia", *Redenzione umana*, aprile 1969;
- Giuseppe Falcinelli, "Adozione e responsabilità degli enti affidanti", *Vie assistenziali*, dicembre 1968;
- Nicola Falcitelli, "I giorni lenti dell'adozione", *Mamme e bambini*, settembre 1968;
- Giuseppe Franchi, "Profili processuali dell'adozione speciale", *Rivista di diritto processuale*, n. 4, 1970;

- Francesco Genghi, "Alcuni aspetti della legge sull'adozione speciale", *Lo Stato civile italiano*, agosto 1969;
- Emilio Germano e Francesco Santanera, "Nuovi orientamenti in materia di filiazione", *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone*, n. 3-4, 1968;
- Emilio Germano e Francesco Santanera, "Selezione e preparazione degli aspiranti adottanti", *Esperienze di rieducazione*, luglio 1968;
- Emilio Germano, "Minori abbandonati e giudici tutelari", *La Magistratura*, dicembre 1969;
- Vincenzo Menichella, "Gli istituti assistenziali per la prima infanzia", *Maternità e infanzia*, 1^a parte n. 5, 1967; 2^a parte n. 6, 1967;
- Vincenzo Menichella, "Il bambino abbandonato ed i problemi tecnico-assistenziale degli affidamenti per adozione", *Esperienze di rieducazione*, n. 10-11, 1967;
- Vincenzo Menichella, "Il bambino abbandonato e l'affidamento adottivo", *Esperienze di rieducazione*, n. 10, 1967;
- * Padre H. M. Oger O.P., "I problemi morali, religiosi e canonici posti dall'adozione", *Problemi minorili*, maggio-agosto 1967;
- Patrizia Pagliari Taccani, "Il problema dell'adozione", *La Rocca*, 15 aprile 1968;
- Patrizia Pagliari Taccani, "Famiglia legittima e famiglia adottiva", *Jus*, giugno 1968;
- Patrizia Pagliari Taccani, "Il problema dell'infanzia abbandonata", *La Casa*, ottobre 1968;
- Patrizia Pagliari Taccani, "L'adozione di bambini handicappati", *Il Gallo*, giugno 1969;
- * Giacomo Perico, "L'adozione speciale definitivamente approvata", *Aggiornamenti sociali*, n. 9-10, 1967;
- Giacomo Perico, "Il caso dei 'Celestini' di Prato", *Aggiornamenti sociali*, n. 1, 1969;
- Giacomo Perico, "Che ne è dell'adozione speciale", *Aggiornamenti sociali*, n. 11, 1969;
- Giacomo Perico, "L'adozione speciale - Una bambina contesa", *Aggiornamenti sociali*, n. 12, 1970;
- Ester Pisani, "Interpretazione e applicazione della legge sull'adozione speciale", *Maternità e infanzia*, n. 9, 1967;
- Maria Martina Quarto, "Considerazione sulla selezione delle famiglie adottive", *Assistenza d'oggi*, n. 6, 1967;
- Nicola Restivo, "Sul nuovo regime delle adozioni", *Rassegna giuridica umbra*, ottobre 1967;
- Francesco Sacchetti, "L'adozione speciale: luci ed ombre di una legge", *Problemi minorili*, n. 3-4, 1967;
- Adriano Sansa, "Commento della legge sull'adozione speciale", *Istituto provinciale per l'infanzia e la maternità della Provincia di Torino*, 1969;

(**) Gli articoli con * sono stati raccolti in opuscoli.

- Francesco Santanera, "L'adozione speciale: una rivoluzione", *Il Mulino*, ottobre 1968;
- Francesco Santanera, "Polemiche e precisazioni sull'adozione speciale", *Ragazzi d'oggi*, marzo 1969;
- Francesco Santanera, "Gli istituti di assistenza ed i cosiddetti gruppi-famiglia", *La Famiglia*, n. 24, 1970;
- Giovanna Santarelli Gerratana, "Alcune considerazioni su una breve esperienza di lavoro nel settore delle adozioni", *Esperienze di rieducazione*, luglio 1968;
- Mirella ed Elio Sermoneta, "L'adozione impossibile", *L'assistenza in Lombardia*, 30 giugno 1968;
- Lucia Jollazzo, "Braccia tese verso la felicità", *Noi genitori*, giugno 1968;
- * Michel Soulé, Janine Noël, Françoise Bouchard, "La selezione dei genitori adottivi", *Maternità e infanzia*, 1ª parte n. 7, 1967; 2ª parte n. 8, 1967 (19);
- Silvia Spellanzon, "Che fare per i fanciulli minorati o rimasti soli?", *Il Giornale dei genitori*, dicembre 1969;
- Ernesto E. Tauber, "Studio del bambino disponibile per l'adozione", *Problemi minorili*, n. 3-4, 1967;
- Ernesto E. Tauber, "Considerazioni sulla problematica dell'applicazione della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale", *Problemi minorili*, n. 1-2, 1968;
- Ernesto E. Tauber, "L'abbinamento, uno dei tempi tecnici dell'adozione", *Minerva pediatrica*, 29 settembre 1968;
- Ernesto E. Tauber, "La selezione dei genitori adottivi", *Minerva pediatrica*, 24 novembre 1968;

(19) L'articolo era stato integralmente riportato anche su *Problemi minorili*, n. 3, 1968. Inoltre era stato predisposto dall'Onmi un opuscolo distribuito dall'Anfaa, che aveva curato la traduzione da *Informations sociales*, n. 11, 1968.

- Rosa Tolentino, "Un'esperienza di lavoro nel settore delle adozioni", *Realtà educativa*, marzo 1968;
- Chiara Valentini, "Dare un famiglia ai bambini soli", *Il Giornale dei genitori*, ottobre 1968;
- Unione italiana Giudici per Minori, "Indagine conoscitiva sulla situazione dei Tribunali per i minori e delle Procure per i minori relativa alle attività svolte nel 1° semestre 1968 ed alla situazione del personale e dei mezzi materiali esistenti al 1° ottobre 1968", *La Magistratura*, febbraio 1969;
- Silvio Valseschini, "Gli effetti della carenza di cure familiari", *Problemi minorili*, n. 3-4, 1967;
- "Un seminario per assistenti sociali della giustizia e dell'Onmi sulle adozioni speciali", *Esperienze di rieducazione*, aprile 1968;
- "L'adozione speciale nella Provincia di Torino: delusioni e speranze", *Cronache da Palazzo Cisterna*, dicembre 1968;
- "Aumentati (con il contagocce) i magistrati per i minorenni", *Problemi minorili*, maggio-giugno 1969;
- "L'adozione speciale", *Cronache e opinioni*, agosto 1969;
- "Sessantaquattro giudici per duecentomila minori. L'adozione speciale oggi in Italia. Riforme di strutture e carenze organizzative", *Cronache da Palazzo Cisterna*, ottobre 1969;
- "La legge sull'adozione speciale", *Federazione medica*, 31 dicembre 1968;
- "Il seminario sull'adozione speciale a Torino", *Esperienze sociali*, gennaio 1970;
- "Relazione dell'On. Foschi alla proposta di legge sulla istituzione obbligatoria del Servizio sociale da parte delle Province per l'adozione speciale", *Problemi minorili*, maggio-giugno 1970;

Gli articoli sull'adozione pubblicati su Prospettive assistenziali sono reperibili sul sito www.fondazione-promozionesociale.it.

EURODEPUTATI CORROTTI

Riportiamo integralmente la segnalazione apparsa su Avvenire del 29 maggio 2011.

L'eurodeputato austriaco popolare, Ernst Strasser, già Ministro dell'interno, non sapeva di star parlando in realtà a giornalisti travestiti da lobbisti. E così, lo scorso marzo, convinto di discutere di affari, in cambio di 100 mila euro e un posto nel consiglio di amministrazione di una società in realtà inventata, Strasser promise di far passare l'emendamento richiesto. Il tutto non senza vantarsi delle sue "conoscenze" e dei "trucchi" per meglio riuscire nell'intento. «Certo che sono un lobbista» aveva detto ai suoi interlocutori. Autori dello scoop, filmato, due giornalisti del *Sunday Times* che in totale hanno lanciato l'esca a circa 60 eurodeputati. All'amo sono finiti, oltre a Strasser – che si è dimesso pur protestando la sua innocenza – anche altri due europarlamentari, l'ex vicepremier rumeno Adrian Severin e lo sloveno Zoran Thaler, anche loro dimissionari. Severin, secondo il *Sunday Times*, dopo aver effettivamente avanzato l'emendamento "concordato", aveva inviato ai giornalisti regolare fattura per 12 mila euro. Tanto per fare le cose "in regola". Non è da escludere, dicono al *Sunday Times*, che presto emergano nuovi casi.